

Il ruolo dell' impresa cooperativa nel settore culturale e turistico
Di Michela Mantovani

Normativa

legge 14 gennaio 1993 n. 4

Legge 23 dicembre 1994, n. 724

Legge 8 ottobre 1997, n. 352

D.M 11 dicembre 1997, n. 507

D.L 20 ottobre 1998, n. 368

Legge 16 ottobre 2003, n. 291

Codice dei beni culturali e del paesaggio D.L n. 42 del 2004

Le concessioni relative ai servizi aggiuntivi e il servizio biglietteria (anche la pubblicità sul biglietto) secondo la legge del 4 del 1993 potevano essere date previa licitazione privata con almeno 3 offerte valide a soggetti privati comprese le cooperative.

Ora ai sensi della legge 1997 n. 352 possono essere affidate ai medesimi soggetti anche senza la licitazione privata, "a norma delle vigenti disposizioni in materia" inoltre le concessioni hanno durata quadriennale e possono essere rinnovate alle condizioni indicate dall' legge 724/ 1994 le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare, almeno annualmente, ricognizioni dei prezzi di mercato

legge 14 gennaio 1993 che modifica il decreto legge 14 novembre 1992, n. 433

All'articolo 4:

il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, fissa indirizzi, criteri e modalita' per la gestione dei servizi, con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. La gestione dei servizi e' affidata in concessione, con divieto di subappalto, dal soprintendente o dal capo d'istituto competente, previa licitazione privata con almeno tre offerte valide, a soggetti privati e ad enti pubblici economici, anche costituenti societa' o cooperative";

Legge 23 dicembre 1994, n. 724

11. Ove non ricorrano alle procedure concorsuali per la scelta del contraente ed in assenza dei dati orientativi di cui al comma 6, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare, almeno annualmente, ricognizioni dei prezzi di mercato.

Legge 8 ottobre 1997 n. 352

Art. 3.

(Concessioni relative ai servizi aggiuntivi)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «previa licitazione privata con almeno tre offerte valide» sono sostituite dalle seguenti: «a norma delle vigenti disposizioni in materia»; (quali sono ? qualsiasi tutte?)

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La concessione ha durata quadriennale e può essere rinnovata alle condizioni indicate dall'articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724»

In questo caso è tacitamente rinnovata mentre nella legge del 1994 non era possibile

Art. 10. Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368

Accordi e forme associative

1. Il Ministero ai fini del più efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali può:

a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati;

b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società.

2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e delle società il Ministero può partecipare anche con il conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni, delle fondazioni e delle società debbono prevedere che, in caso di estinzione o di scioglimento, i beni culturali ad esse conferiti in uso dal Ministero ritornano nella disponibilità di quest'ultimo.

Articolo 29 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO **Conservazione**

1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.

5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.

7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il *Ministro dell'università e della ricerca*(*) [previo parere della Conferenza Stato-regioni], sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro.(**)

9. L'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il *Ministro dell'università e della ricerca*(*), [previo parere della Conferenza Stato-regioni], sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale *abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato*, cui partecipa

almeno un rappresentante del Ministero, *il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame*, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonché le caratteristiche del corpo docente.

10. La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997. n. 281.

11. Mediante appositi accordi [*o intese*] il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica; cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità. Presso tali centri possono essere altresì istituite, *ove accreditate*, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro. *All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*(**)

[decreto legislativo 20 ottobre 1998. n. 368, n](#)

Art. 9.

Scuole di formazione e studio

1. Presso i seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di studio: Istituto centrale del restauro; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro.

2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di formazione e di specializzazione anche con il concorso di università e altre istituzioni ed enti italiani e stranieri e possono, a loro volta, partecipare e contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.

3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di ammissione e i criteri di selezione del personale docente sono stabiliti con regolamenti ministeriali adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Ministro possono essere istituite sezioni distaccate delle scuole già istituite.

Art. 10.

Accordi e forme associative

1. Il Ministero ai fini del più efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali può:

- a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati;
- b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società.

2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e delle società il Ministero può partecipare anche con il conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni, delle fondazioni e delle società debbono prevedere che, in caso di estinzione o di scioglimento, i beni culturali ad esse conferiti in uso dal Ministero ritornano nella disponibilità di quest'ultimo.

Art. 33.della legge finanziaria 2002

(*Servizi dei beni culturali*)

«b-bis) dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali la gestione di servizi finalizzati al

1) miglioramento della fruizione pubblica

2) della valorizzazione del patrimonio artistico come definiti secondo modalità, criteri e garanzie definiti con regolamento Il suddetto regolamento dovrà stabilire, :

1) le procedure di affidamento dei servizi, che dovranno avvenire mediante licitazione privata, trattativa

2) con i criteri concorrenti dell'offerta economica più vantaggiosa

3) e della proposta di offerta di servizi qualitativamente più favorevole dal punto di vista della crescita culturale degli utenti e della tutela e valorizzazione dei beni, e comunque nel rispetto della normativa nazionale ed europea;

4) i rispettivi compiti dello Stato e dei concessionari riguardo alle questioni relative ai restauri e all'ordinaria manutenzione dei beni oggetto del servizio, ferma restando la riserva statale sulla tutela dei beni;

5) i criteri, le regole e le garanzie per il reclutamento del personale, le professionalità necessarie rispetto ai diversi compiti,

6) i livelli retributivi minimi per il personale, a prescindere dal contratto di impiego;

7) i parametri di offerta al pubblico e di gestione dei siti culturali. Tali parametri dovranno attenersi ai principi stabiliti all'articolo 2, comma 1, dello Statuto dell'*International Council of Museums*.

8) Con lo stesso regolamento sono fissati i meccanismi per la determinazione della durata della concessione per un periodo non inferiore a cinque anni e del canone complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata stabilita, da versare anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa convenzione nella misura di almeno il 50 per cento; la stessa convenzione deve prevedere che, all'atto della cessazione per qualsiasi causa della concessione, i beni culturali conferiti in gestione dal Ministero ritornino nella disponibilità di quest'ultimo.

9) La presentazione, da parte dei soggetti concorrenti, di progetti di gestione e valorizzazione complessi e plurimi che includano accanto a beni e siti di maggiore rilevanza anche beni e siti cosiddetti «minori» collocati in centri urbani con popolazione pari o inferiore a 30.000 abitanti, verrà considerata titolo di preferenza a condizione che sia sempre e comunque salvaguardata l'autonomia scientifica e di immagine individuale propria del museo minore».

Progetto esecutivo

Titolo del Progetto

La cooperazione nella gestione dei beni culturali alla luce della nuova normativa in materia. Una chance per l'impresa cooperativa.

Strumento operativo per l'innovazione dell'impresa cooperativa nel settore dei Beni Culturali, con una analisi di mercato, su alcune realtà museali significative e su alcune cooperative operanti nel settore, al fine di fornire modelli di gestione innovativi in relazione alla nuova legislazione in materia, con particolare riguardo all'art.33 della Legge 448/2001 ("Finanziaria 2002").

Obiettivi e finalità

Il progetto, finalizzato allo sviluppo della cooperazione, ha come punti centrali:

- 1) la realizzazione di una analisi di mercato,
- 2) la produzione di strumenti per l'impresa cooperativa, che intendono raggiungere un duplice obiettivo.

Da una parte si desidera mettere in luce il ruolo che la cooperazione già oggi svolge nell'ambito dei beni culturali, facendone rilevare l'efficacia, ma anche i punti nevralgici che richiedono correzioni e sviluppo.

Dall'altra con il progetto si intendono elaborare alcuni modelli che, a partire dalle esperienze di eccellenza già in atto, quali strumenti operativi, sappiano dare risposte efficaci alle nuove opportunità ed alle esigenze del settore, indicate anche dalla nuova legislazione in materia.

Tipologia

L'attività in oggetto si configura come:

- attività di analisi di mercato, nella logica del benchmarking, (traguardo)
- produzione di strumenti operativi, finalizzati a fornire servizi di qualità da parte di imprese cooperative operanti nell'ambito della gestione dei Beni Culturali, in particolare di siti e musei.

Indirizzi programmatici del Ministero

Il progetto "**La cooperazione nella gestione dei beni culturali alla luce della nuova normativa in materia. Una chance per l'impresa cooperativa**" si inquadra negli obiettivi, nelle finalità e nei contenuti previsti dalle linee direttrici ministeriali, ed in particolare a quanto precisato **dalle lettere b) ed a) della nota del Ministero delle Attività Produttive.**

Convergenza con precedenti iniziative art. 19

Il progetto si raccorda strettamente con le iniziative di cui all'art. 19, lettera A) realizzate nelle scorse annualità: "Cooperazione a rete e partenariato cooperativo" in corso di svolgimento, "Sistema Territorio" e "Implementazione di progetti imprenditoriali nel mezzogiorno nei settori del Turismo e dei beni culturali ed ambientali" già concluse e "Benchmarking per i Beni Culturali".

In questo senso, l'attività che qui si propone costituirebbe un'integrazione preziosa per il percorso iniziato, dal momento che essa si propone di indagare e sviluppare modelli operativi di gestione che perciò potrebbero essere adottati già da cooperative esistenti, o diventare modello effettivo per cooperative che operano nell'ambito dei beni culturali.

Aree geografiche e settori interessati

L'area geografica di interesse sarà costituita da tutto il territorio nazionale. Per l'analisi di mercato ed il benchmarking saranno individuate alcune aree "campione" su cui verrà effettuata un'analisi più approfondita.

Il settore è quello dei beni culturali, ma saranno interessati anche alcuni settori contigui, quali il turismo, in particolare il turismo culturale ed i servizi turistici connessi.

Modalità di realizzazione, metodologia utilizzata e fasi di sviluppo

Il progetto verrà realizzato in più fasi. La prima comprende

A) una scelta dei siti da studiare come esperienze di particolare rilievo per comprendere la relazione tra realtà cooperative e la gestione dei beni culturali. In questa fase verrà perciò

B) utilizzata una metodologia di rilievo a campione, dove il campione verrà selezionato per importanza del sito, per tipologia (secondo le tipologie di beni culturali indicate dal Testo Unico), per il rilievo particolare che l'attività della cooperazione ha in quel caso per la fruizione dei beni culturali, o anche per le particolari criticità che il caso in oggetto permette di evidenziare con chiarezza. Al rilievo, che comprenderà la raccolta di tutti i dati significativi per la comprensione dei singoli casi (personale impiegato, entità economica delle attività, conseguenze sulla gestione del patrimonio culturale, dimensioni organizzative, eventuali prodotti, ecc.), farà seguito

C) un'attività di analisi che consenta di evidenziare tipicità, ricorrenze di problemi e di successi, dimensioni strutturali del fenomeno del rapporto operativo tra il mondo della cooperazione e il settore dei beni culturali.

La seconda fase costituisce l'apporto originale e innovativo ed esprime la sua finalizzazione a uno sviluppo operativo della imprenditorialità cooperativa nell'ambito dei beni culturali.

Essa sarà rappresentata

D) dall'elaborazione di analisi di fattibilità economica-gestionale e di modelli innovativi per la gestione di siti culturali da parte di cooperative.

La terza fase prevede

E) la progettazione e la successiva realizzazione di uno strumento multimediale su Cd-rom e successiva implementazione sulla rete Internet, di diffusione dei risultati del lavoro, quale strumento operativo per l'innovazione e lo sviluppo dell'impresa cooperativa nel settore dei Beni Culturali.

Risultati attesi

I risultati attesi dal progetto in oggetto sono:

- 1) la produzione di una attenta analisi di mercato, nella logica del benchmarking, che costituisca uno strumento operativo e un punto di partenza e paragone per la costruzione e l'elaborazione di modelli di sviluppo imprenditoriale;
- 2) l'individuazione di nuovi ed efficaci modelli di gestione che permettano di sfruttare le potenzialità offerte ai privati e alle cooperative dalla recente normativa;
- 3) la fornitura di strumenti operativi per lo sviluppo delle capacità gestionali, imprenditoriali e di interlocuzione delle cooperative con enti, istituzioni e amministrazioni pubbliche al fine anche di eventuali partnership pubblico-privato e profit-non profit.

Diffusione dei risultati e forme di pubblicizzazione previste

Diffusione dello strumento comunicativo multimediale, tramite CD-rom e implementazione su Internet.